

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1038

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUBBICO

*Presentata il 26 novembre 1979*

Istituzione dell'Albo professionale dei traduttori  
e degli interpreti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di tutelare sul piano giuridico, attraverso l'istituzione di apposito Albo, la professione di traduttore ed interprete che non gode attualmente in Italia di alcun riconoscimento tranne quello previsto dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, che detta « Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri » che si riferiscono alla categoria degli interpreti turistici diversa da quella dei traduttori, degli interpreti di trattativa e degli interpreti di conferenza cui si riferisce la presente proposta.

Sulla importanza che va sempre più assumendo nella vita moderna e nell'assetto attuale delle relazioni culturali, la professione di traduttore e di interprete non è il caso di soffermarsi a lungo.

Lo sviluppo degli scambi sul piano culturale, scientifico e politico, l'intensificarsi delle relazioni tra gli Stati, la creazione

degli organismi sopranazionali sempre più attivi, la necessità di ricorrere sempre più frequentemente alle fonti dirette della tecnica e della scienza, hanno creato condizioni di grande impulso alla utilizzazione delle attività di traduzione le quali si estendono ormai ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche, dalle scienze matematiche a quelle biologiche, dall'ingegneria meccanica a quella elettronica, dalla fisica nucleare all'astrofisica.

Indicativi sono a questo proposito alcuni elementi statistici per quanto concerne l'Italia.

Infatti, su 16.000 libri pubblicati annualmente con una tiratura di 160 milioni di volumi, quelli tradotti sono circa 4.000 con una tiratura di oltre 30 milioni di volumi. Ed ancora, su 16 ore giornaliere di trasmissioni televisive, ben 6 sono occupate da film, telefilm o cartoni anima-

ti acquistati o scambiati con l'estero, per i quali l'intervento del traduttore è indispensabile.

Anche nel campo del cinema l'azione dell'interprete si va rivelando sempre più determinante: basti considerare che nel 1977 su 156 film prodotti 21 risultano coprodotti e sul migliaio di film circolanti ben 700 erano provenienti da paesi stranieri.

D'altra parte lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate, l'esigenza di utilizzare testi e relazioni di alto contenuto scientifico e di spiccata specializzazione, gli scambi di informazione nel corso dei congressi e di riunioni internazionali, impongono la necessità di disporre di traduttori e interpreti altamente specializzati, professionalmente preparati e responsabili che garantiscano agli utilizzatori prestazioni di alto livello e di pieno affidamento.

L'importanza del problema della traduzione e dell'interpretariato — troppo spesso sottovalutata in Italia — è stata pienamente messa in evidenza dagli organismi internazionali con opportune iniziative e raccomandazioni. Fra tutte basti qui citare, per la sua importanza, la « Raccomandazione sulla protezione giuridica dei traduttori e delle traduzioni e sui mezzi pratici per migliorare lo stato giuridico dei traduttori » formulata dall'UNESCO nel corso della Conferenza generale tenuta a Nairobi il 22 novembre 1976.

In tale raccomandazione gli Stati membri sono stati invitati, fra l'altro, ad assicurare ai traduttori-interpreti:

la creazione di organismi o associazioni professionali per la tutela dei loro diritti;

il riconoscimento dei diritti di autore sulle opere tradotte;

una remunerazione adeguata all'importanza dell'opera intellettuale prestata;

programmi di attività per la loro formazione professionale e mezzi di scambio di informazioni sulla terminologia tecnica;

il riconoscimento della qualifica di funzionario direttivo per coloro che svolgono attività lavorativa dipendente.

A fronte di tale raccomandazione — che ovviamente impegna il nostro Paese, in quanto Stato membro dell'ONU — la categoria dei traduttori-interpreti non solo non gode in Italia di particolari provvidenze, ma non è neppure riconosciuta come categoria professionale.

In altri paesi, al contrario, esistono Enti ed Associazioni, riconosciute dalle leggi statali, i quali hanno il compito di tutelare sul piano giuridico, professionale ed economico l'attività di traduttore ed interprete. Basti ricordare che nei Paesi Bassi esiste la *Neederland Gennooschaap Van Vertalers*, in Belgio la *Chambre Belge des Traducteurs, Interprètes et Philologues*, e che in molti paesi dell'Europa Orientale (Jugoslavia, Bulgaria, Ungheria e Polonia) la professione di traduttore e interprete è ufficialmente riconosciuta e gode non soltanto dei diritti riservati dalla legge alle altre categorie professionali, ma anche del diritto d'autore come gli stessi scrittori.

È pertanto necessario che anche nel nostro Paese si prendano opportune iniziative per rimediare a questo stato di fatto che fra l'altro pone in condizione di netta inferiorità i traduttori-interpreti italiani rispetto a quelli degli altri paesi ed in particolare di quelli della Comunità europea con i quali sono più frequenti i contatti anche per le norme sulla mobilità della manodopera.

A questo fine mira la presente proposta di legge con la quale si intende dare un costruttivo contributo alla soluzione del problema proponendo, con il riconoscimento della professione di traduttore e di interprete, l'istituzione di un Albo professionale che garantisca a questa categoria di professionisti altamente qualificati un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico.

La proposta di legge è suddivisa in 5 titoli.

Nel titolo I è prevista l'istituzione dell'Ordine cui appartengono i traduttori e gli interpreti iscritti in tre distinti elenchi dell'Albo: quello dei traduttori, quello degli interpreti di trattativa e quello degli interpreti di conferenza.

Nel titolo II è prevista la istituzione dell'Albo professionale e vengono fissate le norme che ne regolano l'iscrizione e la cancellazione, le modalità per l'accertamento della idoneità professionale nonché le norme per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il titolo III detta disposizioni disciplinari per gli iscritti mentre il titolo IV tratta la materia relativa ai reclami contro le delibere degli organi professionali.

Il titolo V, infine, stabilisce le norme per la istituzione dei primi elenchi dello Albo nonché quelle per la costituzione del primo Consiglio dell'Ordine. A tal fine è stata prevista l'immissione diretta degli iscritti all'Associazione italiana traduttori ed interpreti (AITI) — unica Associazione aderente quale membro fondatore alla Fe-

derazione internazionale traduttori (FIT) organismo non governativo A) dell'UNESCO —, all'Associazione internazionale interpreti di conferenza (AIIC), all'Associazione interpreti di congresso (ASSOINTERPRETI), risultanti iscritti alla data di approvazione della presente legge. Al consiglio direttivo della stessa AITI è stato infine devoluto il compito di svolgere le operazioni inerenti alla prima costituzione dell'Albo e del Consiglio dell'Ordine.

Onorevoli Colleghi, in considerazione dell'importanza che la presente proposta di legge ha, sia per la categoria sia per l'efficienza dei rapporti internazionali dei vari settori di attività del nostro paese, sono sicuro che vorrete concedere, con l'urgenza che il caso richiede, la Vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

DELL'ORDINE DEI TRADUTTORI  
E DEGLI INTERPRETI

## ART. 1.

*(Ordine dei traduttori e degli interpreti).*

È istituito l'ordine dei traduttori e degli interpreti.

Ad esso appartengono i traduttori, gli interpreti di trattativa e gli interpreti di conferenza iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.

Sono « traduttori » coloro che studiano il testo originale e lo traducono, consultando se necessario vocabolari od altra documentazione, in un'altra lingua assicurandosi che il senso e lo spirito dell'opera tradotta siano rispettati; curano che la fraseologia e la terminologia del testo originale siano tradotti con i corrispondenti termini. Possono anche effettuare la revisione di traduzioni per migliorarle.

Sono « interpreti di trattativa » coloro che assicurano l'interpretazione dei discorsi nella lingua di altri partecipanti a riunioni, discussioni, trattative; curano di interpretare in modo esatto il senso e lo spirito dei vari interventi. Possono ugualmente tradurre testi scritti.

Sono « interpreti di conferenza » coloro che per la particolare specializzazione conseguita sono in grado di prestare la loro opera di interprete di consecutiva o di simultanea in conferenze o congressi internazionali.

Le funzioni inerenti alla tenuta dell'Albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate da un Consiglio nazionale dell'Ordine istituito e regolato dalle norme della presente legge.

L'ordine nazionale è persona giuridica di diritto pubblico.

## ART. 2.

*(Diritti e doveri).*

Non possono esercitare la professione di traduttore ed interprete coloro che non sono iscritti negli elenchi dell'Albo, salvo i casi previsti dalla legge.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al segreto professionale.

Gli onorari sono previsti da tariffe inderogabili stabilite annualmente dal Consiglio dell'Ordine. Ogni convenzione contraria è nulla.

Il traduttore ha diritto a far citare sull'opera il proprio nome e ad opporsi a qualsiasi deformazione della stessa.

## ART. 3.

*(Istituzione e composizione  
del Consiglio nazionale).*

È istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori e degli interpreti con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale è composto da 9 (nove) membri eletti in ragione di tre per ciascuno degli elenchi che compongono l'Albo.

Essi vengono scelti dagli iscritti nei rispettivi elenchi, in regola con il pagamento dei contributi, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

## ART. 4.

*(Elezione del Consiglio dell'Ordine).*

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua con avviso spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 5.

*(Votazioni).*

Il Presidente dell'Ordine, prima dello inizio delle operazioni di voto, sceglie tre scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano dei tre, anzianità in ordine di iscrizione, esercita la funzione di presidente di seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età. Durante la votazione occorre la presenza di tre membri dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

ART. 6.

*(Scrutinio e risultati delle votazioni).*

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti il Consiglio dell'Ordine, per il rispettivo elenco.

È ammesso il voto per delega fra gli iscritti nello stesso elenco.

Decorse tre ore dall'inizio delle operazioni di voto, quando tutti i presenti in sala hanno votato, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da una parte dei candidati, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, scegliendo un numero doppio di candidati rispetto al numero dei consiglieri da eleggere.

Dopo l'elezione il presidente dell'assemblea comunica al Ministero di grazia e giustizia la lista degli eletti.

ART. 7.

*(Durata in carica del Consiglio - Eventuali sostituzioni).*

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Qualora uno dei componenti del Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, verrà sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, nell'ultima votazione e nel rispettivo elenco.

I componenti del Consiglio eletti in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ART. 8.

*(Reclamo contro le operazioni elettorali).*

Ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Collegio dei probiviri contro i risultati delle elezioni entro dieci giorni dalla proclamazione. Se, dopo approfondito esame, il reclamo risulta fondato, il Collegio dei probiviri annulla le elezioni e provvede alla convocazione dell'assemblea, fissando un termine non superiore ai trenta giorni per le nuove elezioni.

ART. 9.

*(Cariche del Consiglio).*

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, tre Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere scelti in modo che due di essi appartengano a ciascuno degli elenchi dell'Albo. Essi formano collegialmente il Comitato esecutivo dell'Ordine.

## ART. 10.

*(Attribuzioni del Consiglio).*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

1) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di traduttore e interprete;

2) coordina e promuove le attività culturali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

3) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

4) vigila per la tutela del titolo di traduttore e interprete anche in sede giudiziaria e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

5) cura la tenuta dell'Albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

6) adotta i provvedimenti disciplinari;

7) provvede alla amministrazione dei beni di proprietà dell'Ordine, compila il bilancio preventivo e consuntivo annualmente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;

8) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia;

9) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, le misure delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, determina i contributi per l'iscrizione nell'Albo e per il rilascio di certificati;

10) vigila sulla condotta degli iscritti;

11) dispone la convocazione dell'assemblea;

12) esercita le altre attribuzioni demandategli per legge.

## ART. 11.

*(Attribuzioni del Comitato esecutivo).*

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il Presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, inoltre, in caso di urgenza assoluta, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle di cui ai numeri 1) ed 8) dell'articolo 10, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, che in tal caso verrà convocato entro un mese.

## ART. 12.

*(Attribuzioni del Presidente).*

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora il Presidente ed i Vicepresidenti fossero assenti, presiede la riunione il membro più anziano per iscrizione all'Albo.

## ART. 13.

*(Attribuzione  
del Ministro di grazia e giustizia).*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sul Consiglio dell'Ordine.

## ART. 14.

*(Riunioni  
del Consiglio nazionale dell'Ordine  
e del Comitato esecutivo).*

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

ART. 15.

*(Collegio dei probiviri).*

L'Ordine ha un collegio dei probiviri costituito da 6 (sei) componenti iscritti all'Albo, due per ogni elenco.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio dell'Ordine dopo la comunicazione dei risultati dell'elezione si riunisce ed elegge con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6 il Collegio dei probiviri, scegliendone i componenti fra gli iscritti nei relativi elenchi che non ricoprano carica alcuna.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

L'Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, uno per ogni elenco. Esso controlla la gestione dei conti e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprano alcuna carica.

I revisori dei conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 17.

*(Assemblea per l'approvazione dei conti).*

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ha luogo di massima nel mese di marzo di ogni anno.

## ART. 18.

*(Assemblea straordinaria).*

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 17, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.

La convocazione deve essere fatta entro 15 giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

## ART. 19.

*(Norme comuni per le assemblee).*

Il Presidente e il Segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Segretario dell'assemblea, in caso di impedimento del Presidente si applica il disposto dell'articolo 12, in caso di impedimento del Segretario l'assemblea provvede alla nomina di un proprio Segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

## TITOLO II

## DELL'ALBO PROFESSIONALE

## CAPO I

## ISCRIZIONE NELL'ALBO.

## ART. 20.

*(Istituzione dell'Albo professionale).*

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito l'Albo dei traduttori e degli interpreti che hanno la residenza nel terri-

torio nazionale, oppure risiedano all'estero, ma abbiano superato gli accertamenti di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'Albo è ripartito in tre elenchi: uno dei traduttori, uno degli interpreti di trattativa ed uno degli interpreti di conferenza.

#### ART. 21.

##### *(Contenuto dell'Albo).*

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione all'Albo e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed ha un indice alfabetico che riporta l'ordine di anzianità d'iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'Albo. A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera.

L'iscrizione nell'Albo dei traduttori e degli interpreti non esclude l'iscrizione ad altri Albi professionali, poiché la particolare caratteristica della professione è quella di non essere incompatibile con una qualsiasi delle altre professioni libere.

#### ART. 22.

##### *(Iscrizione all'Albo).*

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti: età non inferiore agli anni 20 e il possesso del diploma di scuola media superiore, o titolo equivalente, i requisiti di cui all'articolo 24 e i documenti in esso richiesti, l'iscrizione nel registro dei praticanti da almeno 24 mesi e l'esito favorevole degli accertamenti di idoneità professionale di cui all'articolo 25.

L'iscrizione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

## ART. 23.

*(Rigetto delle domande).*

Il rigetto della domanda d'iscrizione nell'Albo deve essere motivato e notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla delibera.

## ART. 24.

*(Modalità di iscrizione nell'Albo).*

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) diploma di scuola media superiore o titolo equivalente;
- 2) certificato di nascita;
- 3) certificato di residenza;
- 4) certificato penale;
- 5) certificato dei carichi pendenti;
- 6) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, per le iscrizioni negli albi professionali;

Non possono essere iscritti coloro che abbiano riportato condanna penale che comporti la interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia avvenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, esaminate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga il medesimo meritevole dell'iscrizione.

## ART. 25.

*(Accertamento dell'idoneità professionale).*

L'accertamento dell'idoneità professionale di cui al precedente articolo 22 viene effettuato di norma per esami.

Le prove di esame consistono per i traduttori in una prova scritta di traduzione nella lingua scelta dal candidato ed in una prova orale nel corso della quale il candidato dovrà dimostrare anche la conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della traduzione e dell'interpretariato.

Per l'iscrizione nell'elenco degli interpreti di trattativa è richiesto il superamento di una prova orale di interpretariato.

Per l'iscrizione nell'elenco degli interpreti di conferenza è richiesto il superamento di due prove orali, una di consecutiva ed una di simultanea.

L'esame deve sostenersi dinanzi ad una commissione composta da quattro membri di cui uno nominato dal Ministero di grazia e giustizia che assumerà la presidenza e tre designati dal Consiglio dell'Ordine di norma tra gli iscritti nell'elenco e per il quale viene chiesta l'iscrizione.

Ove necessario il Consiglio può designare come membri anche gli iscritti ad un altro elenco dell'Albo ed avvalersi di esperti non iscritti all'Albo.

Le modalità di svolgimento delle prove, che si effettuano una volta l'anno, sono determinate dal Regolamento. È comunque data facoltà ai candidati di scegliere la materia specialistica nella quale svolgere le prove di esame.

Per i candidati che siano in grado di presentare opere da loro tradotte e pubblicate o dizionari specializzati da loro elaborati e pubblicati, le prove di accertamento dell'idoneità professionale per la iscrizione nell'elenco dei traduttori sono sostituite dall'esame delle opere presentate da parte della commissione costituita come sopra indicato.

#### ART. 26.

*(Registro dei praticanti).*

Nei registri dei praticanti, uno per i traduttori, uno per gli interpreti di trattativa e l'altro per gli interpreti di confe-

renza possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di traduttore o di interprete e siano in possesso del diploma di scuola media superiore ed abbiano compiuto il 18° anno di età.

Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai documenti di cui all'articolo 24.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario avere superato un esame di conoscenza linguistica nella lingua prescelta. Tale esame deve svolgersi di fronte ad una commissione composta da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine.

Le modalità delle prove saranno determinate dal Regolamento.

Il praticante non può rimanere iscritto nel Registro per più di 4 anni.

Possono essere iscritti nel Registro dei Praticanti Traduttori senza sostenere esami coloro che sono in possesso:

1) del diploma di laurea in Lingue e Letterature straniere;

2) del diploma di interprete-traduttore o segretario-interprete o traduttore rilasciato da una Scuola superiore riconosciuta dallo Stato o titolo equivalente rilasciato all'estero.

Possono essere iscritti nel Registro dei praticanti interpreti di trattativa senza sostenere esami coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di interprete parlamentare o di conferenza rilasciato da una Scuola superiore riconosciuta dallo Stato o titolo equivalente rilasciato all'estero.

#### ART. 27.

*(Elenchi speciali).*

All'Albo dei traduttori e degli interpreti sono annessi tre elenchi dei traduttori, degli interpreti di trattativa e degli interpreti di conferenza di nazionalità straniera che esercitano la professione in Italia nel

rispetto della direttiva CEE (67/43) sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.

L'iscrizione è deliberata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

ART. 28.

*(Interpreti di conferenza  
residenti all'estero).*

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2 ed all'articolo 27 è consentita la prestazione a carattere saluario da parte di interpreti di conferenza residenti all'estero di nazionalità italiana o straniera nel rispetto della direttiva CEE (67/43).

CAPO II

DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

ART. 29.

*(Cancellazione dall'Albo).*

Il Consiglio dell'Ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualsiasi titolo derivata.

ART. 30.

*(Condanna penale).*

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che comporti interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine. Nel

caso di condanna penale che non comporti la pena accessoria di cui ai comma precedenti, il Consiglio dell'ordine inizia provvedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 34.

ART. 31.

*(Reiscrizione).*

Il traduttore o l'interprete cancellato dall'Albo può richiedere di essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 29 la domanda di nuova iscrizione può essere inoltrata quando sia stata ottenuta la riabilitazione.

ART. 32.

*(Notificazione delle deliberazioni del Consiglio).*

Le deliberazioni del Consiglio di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 23.

ART. 33.

*(Comunicazioni).*

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine, presso la Cancelleria della Corte di appello di Roma, e presso il Ministero di grazia e giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia, alla Cancelleria della Corte di appello, al Procuratore generale della stessa Corte di appello.

TITOLO III  
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 34.

*(Procedimento disciplinare).*

Gli iscritti all'Albo, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio, ed anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 33.

ART. 35.

*(Competenza).*

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Collegio dei probiviri.

ART. 36.

*(Sanzioni disciplinari).*

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, o nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 35, dal Collegio dei probiviri, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno;
- b) la radiazione dall'Albo;

ART. 37.

*(Avvertimento).*

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa

e nel richiamo del traduttore o dell'interprete all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i 30 giorni successivi il traduttore o l'interprete al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 38.

(*Censura*).

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanza di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

ART. 39.

(*Radiazione*).

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo.

ART. 40.

(*Procedimento*).

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio, o nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 35 davanti al Collegio dei probiviri.

Il Consiglio, o il Collegio, assunte informazioni, contesta all'incolpato per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha la facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

## ART. 41.

*(Notificazione  
dei provvedimenti disciplinari).*

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e vengono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

## ART. 42.

*(Reiscrizione dei radiati).*

Il traduttore o l'interprete radiato dall'Albo, a seguito di provvedimento disciplinare, può chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio, o il Collegio dei probiviri, delibera sulla domanda: la deliberazione viene notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 43.

## TITOLO IV

DEI RECLAMI  
CONTRO LE DELIBERAZIONI  
DEGLI ORGANI PROFESSIONALI

## ART. 43.

*(Ricorso al Collegio dei probiviri).*

La deliberazione del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, e quelle pronunciate in materia disciplinare, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero con ricorso al Collegio dei probiviri nel termine di trenta giorni.

Il termine, decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai

sensi dell'articolo 33 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Collegio dei probiviri in materia elettorale, di cui all'articolo 8, non hanno effetto sospensivo.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 44.

*(Istituzione dei primi elenchi).*

Nella prima applicazione della presente legge i traduttori e gli interpreti di trattativa iscritti all'Associazione italiana traduttori ed interpreti (AITI) gli interpreti iscritti all'Associazione internazionale interpreti di conferenza (AIIC) e all'Associazione ASSOINTERPRETI alla data di approvazione della presente legge ed in regola con il pagamento delle rispettive quote associative nonché gli interpreti di conferenza che dimostrino di aver lavorato per un periodo di almeno 200 giorni potranno essere iscritti in uno degli elenchi dell'Albo prescindendo dalla effettuazione degli accertamenti di idoneità di cui all'articolo 25.

Le domande corredate da una dichiarazione dell'Associazione di appartenenza con l'indicazione dell'elenco per il quale è proposta l'iscrizione, deve essere presentata alla presidenza dell'AITI entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### ART. 45.

*(Costituzione  
del primo Consiglio dell'Ordine).*

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all'articolo 48 si dovrà procedere alla elezione del Consiglio nazionale. A tale scopo il Consiglio direttivo dell'AITI in ca-

rica d'intesa con le altre Associazioni provvede alla convocazione dell'assemblea dei traduttori ed interpreti già iscritti nell'Albo ai sensi dell'articolo 44.

Entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti membri del Consiglio, il traduttore o l'interprete che avrà ricevuto il maggior numero di voti provvederà alla convocazione del Consiglio per l'attribuzione delle cariche di cui all'articolo 9.

ART. 46.

*(Ricorsi).*

Contro le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'AITI è ammesso il ricorso al Consiglio dell'Ordine entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio.

ART. 47.

*(Consigli regionali o interregionali).*

Le norme per l'eventuale costituzione di Consigli regionali o interregionali, in relazione al numero degli iscritti all'Ordine, saranno fissate dal Regolamento.

ART. 48.

*(Norme regolamentari).*

Il Governo provvede alla emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.